



CONVENZIONE TRA

Save a Horse Italia ODV, con sede legale in Via del Baiardo 28, C.F. 96486720582, in persona del Presidente avv. Claudio Coratella (in seguito denominato anche “Save a Horse”);

E

Federazione Italiana Sport Equestri, con sede legale in viale Tiziano 76, 00196 Roma (RM), CF/P.IVA 02151981004, nella persona del suo legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, nato a Roma (RM) il 7.05.1968 in qualità di Presidente (d’ora innanzi denominato “FISE”);

PREMESSO CHE

- l’associazione Save a Horse Italia ODV è un’associazione istituita nella forma di organizzazione di volontariato, iscritta al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS);
- Save a Horse ha per oggetto sociale la tutela degli animali e dell’ambiente e persegue, in via prevalente, finalità di tutela e salvaguardia dei cavalli, oltre l’inclusione sociale per mezzo dei cavalli;
 - la FISE in base all’Art. 2, punto 2, del proprio Statuto persegue le seguenti finalità:
 - a) promuove la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri;
 - b) contribuisce all’incremento e alla valorizzazione delle produzioni del cavallo sportivo in Italia;
 - c) provvede all’aggiornamento culturale dei propri tesserati in merito alle materie inerenti i propri compiti statutari;
 - la FISE è da anni impegnata nella lotta al doping e nella giustizia Sportiva tramite il Regolamento di Giustizia della FISE e nel garantire alti standard di benessere e tutela del cavallo sportivo;

CONSIDERATO CHE

La FISE e Save a Horse (di seguito definite congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”) esprimono comune interesse allo svolgimento delle discipline equestri nel rispetto del benessere e della salute psicofisica dei cavalli.

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - NATURA DELL'ACCORDO

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano, nell’ambito dei settori di cui al successivo art. 3, a:

- promuovere rapporti di collaborazione nell’ambito delle rispettive attività statutarie, al fine di valorizzare la ricerca del benessere del cavallo.

Art. 3 - SETTORI DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti convengono che la collaborazione oggetto della presente convenzione avrà ad oggetto i seguenti settori ed ambiti specifici:

- pensionamento dei cavalli atleti che abbiano terminato l'attività sportiva;
- inclusione sociale per mezzo del cavallo;
- attività di formazione, informazione e divulgazione sui settori di competenza, ivi inclusi gli aspetti normativi;
- promozione della cultura della salute e del benessere del cavallo nell'ambito delle attività federali, sia agonistiche che ludiche;

la Fise potrà, in via del tutto discrezionale, richiedere la collaborazione di Save a Horse per lo sviluppo di linee guida per la salute e il benessere del cavallo, nonché la partecipazione dell'associazione in eventi sportivi agonistici al fine di promuovere la tutela della salute dei cavalli atleti partecipanti e contribuire alla diffusione della cultura del benessere animale.

Le Parti convengono di continuare la collaborazione già iniziata nell'edizione del 2022 per lo svolgimento del concorso artistico HorsEmotions, organizzato dalla FISE. Le Parti potranno concordare di anno in anno il ruolo di Save a Horse nell'ambito della suddetta manifestazione.

Art. 4 – ATTIVITÀ

Per gli obiettivi indicati precedentemente le Parti potranno organizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- a) attività di sensibilizzazione degli affiliati alle tematiche relative al benessere del cavallo;
- b) attività di collaborazione e supporto da parte di Save a Horse nell'ambito dell'organizzazione e svolgimento di eventi sportivi agonistici;
- c) programmi e protocolli per il pensionamento dei cavalli atleti che abbiano terminato l'attività sportiva.
- d) Collaborazione in attività di inclusione sociale per mezzo del cavallo.

ART. 5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E UTILIZZO DI NOMI E LOGHI

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare i rispettivi nomi e/o loghi per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi raggiunti dalle Parti per iscritto.

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Le Parti comunque stabiliscono, quale principio generale, che le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

ART. 7 – ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

La presente convenzione non comporta alcun onere per Save a Horse o per la FISE in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale direttamente dipendente che venga messo a disposizione.

ART. 8 – DURATA E FACOLTA' DI RECESSO

La presente convenzione quadro ha la durata di 2 (due) anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe. Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione attraverso comunicazione scritta da inoltrare almeno trenta giorni prima, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

La sottoscrizione della convenzione quadro e la sua attuazione non comportano oneri finanziari a carico delle Parti. Ogni eventuale attività per la quale dovessero essere previsti oneri a carico delle Parti verrà disciplinata con separato atto debitamente sottoscritto dalle Parti.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Save a Horse Italia e la FISE ai sensi e per le finalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e da ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali del personale coinvolto nella realizzazione della presente convenzione anche per le finalità legate agli adempimenti amministrativi e/o contabili.

Ciascuna parte si impegna, altresì, a comunicare all'altra eventuali ulteriori trattamenti di dati personali diversi dalla finalità descritta nella presente Convenzione e a porre in essere i provvedimenti attuativi del caso, con particolare riferimento alle disposizioni di cui Capo III "Diritti dell'interessato" e al Capo IV "*Titolare del trattamento e responsabile del trattamento*" del GDPR.

Tutti i dati scambiati tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo saranno trattate unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo. Le Parti garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare l'esposizione dei dati al trattamento non autorizzato da parte di soggetti terzi

ARTICOLO 11 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Save a Horse Italia dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, consultabili al relativo link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html> e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate

ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque eventuale controversia circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo sarà previamente definitiva in via amichevole e bonaria tra le Parti qualora non fosse possibile, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

ART. 13 – ONERI PER LA STIPULA E LA REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'accordo è inoltre soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/'72 – tariffa parte I e al versamento all'Erario provvede Save a Horse Italia ai sensi del DM 17/06/2014 art. 6, con modalità esclusivamente telematica.

ART. 14 – NEGOZIAZIONE

Il presente accordo è stato liberamente negoziato e, dunque, rispecchia l'integrale volontà delle Parti, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

ART. 15 - DATA DI SOTTOSCRIZIONE

La data di validità del presente accordo è quella riportata in calce al documento, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici della convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 15/05/2025

Per Save a Horse Italia ODV

Avv. Claudio Coratella
(Il Presidente)

Per la FISE



Avv. Marco Di Paola
(Il Presidente)